

Dal dicembre 2026 al giugno 2028 un fitto calendario di scadenze ambientali per le aziende

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Le imprese all'appello sul clima

Stretta su import di beni a rischio, emissioni, deforestazione

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

Dopo l'estate più calda mai registrata nell'Europa occidentale (dati del Copernicus Climate Change Service), scatta per le imprese italiane la stagione di adempimenti rivolti (proprio) a contrastare i cambiamenti climatici. Il bilancio pubblicato il 10/9/2026 dal programma Ue di monitoraggio dell'ambiente fa infatti da preludio alle scadenze previste dall'ultima normativa eurounitaria per arginare fabbricazione di prodotti che generano disboscamento (c.d. disciplina "Eudr") ed attività che provocano emissioni climalteranti (regole "Ets2" e "Cbam"). Un quadro normativo in continua evoluzione, che proprio nel settembre 2026 ha registrato importanti aggiornamenti, e ed altri ne promette.

La finalità è quella di contenere alcune tra le principali cause antropiche del riscaldamento globale legate alle alterazioni del ciclo del carbonio e al conseguente aumento della Co2 atmosferica (che intensifica l'effetto serra), ossia: produzione di beni mediante degrado forestale; impiego di combustibili fossili; processi industriali ad alte emissioni climalteranti.

Limiti ai prodotti da deforestazione ("Eudr"). Il primo appuntamento è quello del 30 dicembre 2026 con gli obblighi previsti dall'esordiente L'European Union Deforestation Regulation, il regolamento 2023/1115/Ue.

Il regolamento vieta immissione e messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché l'esportazione da questa, di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. I materiali interessati dalle restrizioni sono legno, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, carni (come declinati dall'elenco del regolamento del 2023, aggiornato lo scorso 17/9/2026 dall'omonimo provvedimento 2026/2102/Ue).

Gli operatori della catena di approvvigionamento dovranno adottare una condotta di

"due diligence" consistente in verifiche tecniche, legali e documentali necessarie per accertarsi che tali prodotti: siano stati ottenuti a "deforestazione zero" e nel rispetto della legislazione (anche ambientale) del Paese di produzione; circolino con una dichiarazione (di dovuta diligenza) che attesta il rispetto di tali condizioni con elevato margine di certezza.

Per "deforestazione zero" si intende che le materie prime utilizzate per ottenere tali prodotti provengano da aree non sottoposte a cambio di destinazione - da foresta a uso agricolo - dopo il 31 dicembre 2020. Per il legno, è inoltre necessario che la raccolta non abbia determinato il degrado della foresta di origine dopo tale data, ossia la conversione di foreste primarie o naturalmente rinnovate in piantagioni o altri terreni boschivi, oppure foreste piantate. Tali prescrizioni, sebbene operative da fine 2026, si applicheranno - in via retroattiva - ai beni prodotti a partire già dal 29 giugno 2023.

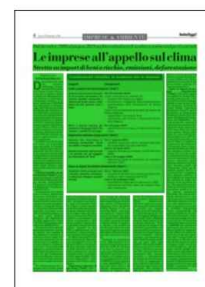
Le ultime istruzioni Ue utili sono contenute nel "Documento di orientamento" (Guue del 20 luglio 2026) e nelle risposte alle Faq rilasciate a fine agosto 2026. Ulteriori novità sono attese sull'orizzonte nazionale, poiché in corso - in attuazione della legge 91/2025 ("Delegazione europea 2024") - l'adeguamento del sistema sanzionatorio.

Pagamento emissioni di gas serra ("Ets2"). Dal 1° gennaio 2027 scatteranno altresì i termini per adempiere ai nuovi obblighi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell'Ue. Il riferimento è l'European Union Emissions Trading System 2 (da cui l'acronimo "Ets2"), il neo sistema europeo di "scambio delle quote di emissione" che impone ai fornitori di combustibili per edifici, trasporto stradale e ulteriori settori di acquistare (all'asta o sul mercato ad hoc) dei titoli (quote) per ogni tonnellata di gas serra emessa dall'utilizzo delle fonti energetiche che immettono in consumo.

Limitando di conseguenza la loro "legittimazione ad inquinare" al quantitativo che risulta dai crediti di emissione di cui sono in possesso, rientranti in un tetto massimo stabilito dall'Ue per il settore di riferimento. L'esordiente sistema, disciplinato dalla direttiva 2003/87/Ce (come aggiornata dalla 2023/959/Ue), si affianca allo storico "Ets 1", che riguarda principalmente le emissioni di impianti industriali e di produzione di energia, aviazione e trasporto marittimo.

Rientreranno nell'"Ets2" anche diverse attività industriali, commerciali e di servizio non soggette all'Ets1 per limiti dimensionali. In parte diverso anche il novero dei soggetti obbligati, poiché - mentre "Ets1" obbliga gli operatori degli impianti e delle attività industriali - "Ets2" coinvolge invece i fornitori che immettono combustibili in consumo per edifici, trasporti e altri settori. Le attuali regole nazionali di dettaglio - sanzioni comprese - sono contenute nel dlgs 47/2020 (da ultimo modificato ad opera della legge 49/2026). Al settembre 2026 risulta in corso una revisione a livello Ue dell'intero meccanismo "Ets", che prevede un abbassamento delle emissioni consentite e l'allargamento dei sistemi ad ulteriori settori. Ciò al fine di raggiungere il nuovo obiettivo intermedio Ue di riduzione delle emissioni climalteranti: -90% rispetto al 1990 da raggiungere entro il 2040. In vista del più generale obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, ossia il bilanciamento tra emissioni di gas serra prodotte e assorbite (c.d. "zero emissioni nette").

Tassa su import di prodotti climalteranti ("Cbam"). Ma molte imprese non soggette al sistema "Ets", saranno comunque dal 1° febbraio 2027 tenute da analoghi obblighi in base ad una parallela normativa. Si tratta del Carbon Border Adjustment Mechanism ("Cbam"), ossia il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Il sistema - disciplinato dal regolamento (Ue) 2023/956/Ue - mi-



ra ad evitare che i processi di produzione che generano alterazioni del clima vengano trasferiti verso Paesi con regole meno rigorose. Questo imponendo un costo sull'importazione da Paesi terzi nell'Unione dei relativi beni che ne esitano. Il "Cbam" si applicherà, in particolare, alle importazioni di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, nonché a loro derivati (tra cui tubi, condotte, raccordi, strutture e componenti per costruzioni in ferro, acciaio o alluminio, nonché serbatoi e cisterne in tali materiali). Saranno tenuti agli adempimenti "Cbam" gli importatori stabiliti nell'Ue (e, nei casi previsti, i rappresentanti doganali indiretti) di merci soggette al meccanismo che superano la soglia complessiva di 50 tonnellate annue. Tali soggetti dovranno in primis essere titolari di un'autorizzazione pubblica ad hoc per operare legittimante nell'ambito del meccanismo. Quindi determinare le emissioni di gas serra incorporate nelle merci importate, comunicarle nella dichiarazione annuale e acquistare un numero di certificati adempimenti "Cbam" corrispondente alle emissioni dichiarate, da restituire successivamente. Anche per tale meccanismo è in arrivo una riforma. Il Parlamento Ue ha infatti approvato lo scorso 15/9/2026 una proposta di regolamento che mira ad ampliarne l'ambito di applicazione ed a rafforzare le misure antielusione. Si prevede l'estensione, dal 1° gennaio 2028, del meccanismo a 180 nuovi prodotti ad alta intensità di acciaio e alluminio. L'atto - ora all'esame del Consiglio Ue - prevede inoltre ulteriori obblighi informativi a carico degli operatori e strumenti per evitare che composizione dei prodotti o loro catena di approvvigionamento possa essere artificiosamente modificata per sottrarre le merci agli obblighi o beneficiare di valori emissivi più favorevoli.

— © Riproduzione riservata — ■

Cambiamenti climatici, le scadenze per le imprese

Soggetti	Adempimenti
Limiti a prodotti da deforestazione ("Eudr")	
Imprese (ad eccezione di quelle di cui al punto successivo) che trattano prodotti contenenti o ottenuti da bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia o legno	Dal 30 dicembre 2026: 1) per immissione su mercato Ue: - raccolta informazioni su origine - valutazione e mitigazione rischi disboscamento - presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza 2) per commercializzazione prodotti già coperti da dovuta diligenza: - registrazione nel sistema Eudr - acquisizione dati fornitori e dichiarazioni di dovuta diligenza
Micro e piccole imprese già esistenti al 30 giugno 2027 che trattano i prodotti di cui sopra	Dal 30 giugno 2027: adempimenti di cui sopra, in relazione all'attività svolta
Pagamento emissioni di gas serra ("Ets2")	
Imprese che immettono in consumo combustibili fossili per edifici e trasporto stradale.	Dal 1° gennaio 2027: acquisto quote per coprire emissioni generate dai combustibili nel corso dell'anno
Attività industriali, commerciali e di servizio non già soggette per dimensioni ad "Ets1"	Entro il 30 aprile 2027: rapporto annuale su emissioni di CO2 dell'anno 2026
	Entro il 31 maggio 2028: restituzione quote di emissione per emissioni dell'anno 2027
Tassa su import di prodotti climalteranti ("Cbam")	
Importatori Ue di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità, idrogeno, prodotti derivati	Dal 1° febbraio 2027: acquisto di certificati per coprire emissioni incorporate in merci importate dal 2026
	Entro il 30 settembre 2027: - dichiarazione Cbam per le importazioni 2026 - restituzione certificati Cbam per relative emissioni incorporate